

**DELIBERA N. 215/22/CONS**

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA  
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA  
ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO PER LE STAGIONI SPORTIVE  
2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 giugno 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*TUSMA*”);

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”

dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, in particolare il TITOLO II “Approvazione delle Linee-guida” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato Decreto, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l’art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione, all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 28 aprile 2022 (prot. n. 138688) con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico (LEGA PRO) ha trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con istanza di riservatezza relativamente ad un grafico;

VISTA la nota del 29 aprile 2022 (prot. n. 0140363) con la quale l’Autorità ha comunicato alla l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’approvazione delle Linee-guida trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e l’accoglimento dell’istanza di riservatezza;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità in data 27 maggio 2022 delle menzionate Linee-guida al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida non sono pervenuti contributi degli operatori;

CONSIDERATO che la Lega Pro, nella predisposizione delle Linee-guida in esame, ha tenuto conto delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nella delibera 385/20/CONS, del 6 agosto 2020, recante “*Approvazione delle linee-guida trasmesse dalla Lega italiana calcio professionistico per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi per le stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. “equilibrio competitivo” tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, la Lega Pro, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal *Decreto*, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare:



1. Deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto;
2. Con riferimento al costo di accesso al segnale, il relativo tariffario, con il dettaglio delle singole voci, deve essere reso disponibile nell'invito ad offrire;
3. Gli assegnatari dei diritti dovranno fornire adeguate garanzie al fine di assicurare la qualità e continuità del servizio in caso di *streaming*, anche se l'evento non è soggetto alla tutela dell'art. 33, comma 4 del TUSMA, e le eventuali controversie potranno essere risolte in via extragiudiziale dinanzi all'Autorità, ai sensi dell'art. 40 del TUSMA;
4. Con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, deve essere efficacemente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi della Lega Italiana Calcio Professionistico relativi alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.



2. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2022

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba